



Cod. H30/NA7C/P2
Cod. PP /dt
Circ. n. 164

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0004392
Data: 30/11/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Studio di settore YK18U: attività degli studi di architettura
– codice attività 71.11.00.**

Con riferimento allo studio di settore di cui all'oggetto, , si trasmette, in allegato, la nota inoltrata in data odierna all'Agenzia delle Entrate e alla SOSE.

Con tale nota è stato trasmesso il documento, predisposto in previsione della prossima assemblea degli esperti convocata per il 2 dicembre, con il quale si intende rappresentare la posizione di questo Consiglio Nazionale sulla proposta di articolazione del nuovo studio di settore.

Con i migliori saluti.

Il Referente del progetto
Studi di Settore

(arch. Paolo Pisciotta)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





Cod. H30/NA7C
Cod. PP/dt

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0004391
Data: 30/11/2015

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di Settore
ROMA

Spett.le
SOSE

OGGETTO: STUDIO DI SETTORE YK18U.

Con riferimento allo studio di settore di cui all'oggetto, si trasmette, in allegato, la nota predisposta in previsione della prossima assemblea degli esperti.

Con tale documento si intende rappresentare la posizione di questo Consiglio Nazionale sulla proposta di articolazione del nuovo studio di settore.

Distinti saluti.

Il Referente del progetto
Studi di Settore
(arch. Paolo Pisciotta)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.: c.s.



STUDIO DI SETTORE YK18U: ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA – CODICE ATTIVITA' 71.11.00

Lo studio di settore YK18U, riguardante le Attività degli studi di architettura – Codice attività 71.11.00, è sottoposto quest'anno al procedimento di validazione. Nel corso delle riunioni ove sono state illustrate le novità anche con l'ausilio di numerosi esempi sono emerse numerose criticità che non consentono di esprimere un'opinione completamente positiva in sede di valutazione dello studio di settore così come “evoluto”.

In particolare le criticità rilevate riguardano sia alcuni indicatori di coerenza, sia la determinazione della soglia di congruità con riferimento ai professionisti la cui attività si sostanzia in “stabili collaborazioni” (cluster 7).

In generale, a proposito della coerenza, deve essere osservato preliminarmente che già in passato non è stato espresso parere positivo a proposito dei relativi indicatori. Ciò in quanto la formazione ed evoluzione di questi indici risulta condizionata dagli indici applicabili al “regime premiale” le cui finalità sono evidentemente diverse dagli studi di settore. Le perplessità riguardano nello specifico l'indice “margine del professionista” e l'indice di “copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Indicatori di coerenza

Il margine del professionista

Per ciò che riguarda l'indicatore “margine del professionista” è emerso un valore della soglia eccessivamente elevato, in taluni casi addirittura superiore all'ammontare dei compensi che il modello determina come “congrui”. La penalizzazione, quindi l'incoerenza, riguarda soprattutto i professionisti che sono congrui nonostante un modesto ammontare dei compensi.

La congruità è nel caso specifico dovuta al numero modesto di prestazioni il cui compenso medio è superiore ai valori minimi provinciali di riferimento stabiliti. La circostanza, cioè la congruità, è dovuta all'applicazione del modello a prestazioni in grado di stimare la soglia di congruità senza considerare il “valore assoluto” (complessivo) dei compensi annui, ma confrontando il compenso medio per ciascuna prestazione con i “valori minimi” provinciali.

Diversamente il “margine del professionista” prende in considerazione (in molti casi) una soglia minima ben più elevata rispetto all'ammontare dei compensi congrui così determinati. Conseguentemente i professionisti che dichiarano compensi ben più elevati rispetto alla soglia di congruità, risultano in molti casi non coerenti.

I criteri di “funzionamento” del predetto indicatore – così come descritti, non rappresentano, diversamente dalla “denominazione, il “margine del professionista” ma, piuttosto, un valore minimo

che, se non raggiunto, determina automaticamente la non coerenza del contribuente. Abbiamo presente la diversa funzione delle coerenze rispetto a quella della congruità, tuttavia riteniamo che, nella fattispecie, vengano a crearsi situazioni paradossali.

Indice di copertura del costo per godimento di beni di terzi e degli ammortamenti

L'indice di copertura del costo per godimento di beni di terzi e degli ammortamenti non risulta idoneo a verificare la coerenza dell'attività svolta dagli studi di architettura. Nel corso ultimi anni le mutate modalità di svolgimento dell'attività professionale hanno richiesto, in misura sempre più consistente, l'utilizzo di specifiche tecnologie e beni strumentali per fornire prestazioni professionali "adeguate" a quanto richiede il mercato professionale.

Gli esercenti l'attività di architettura hanno dovuto adeguare le strutture professionali, in alcuni casi anche con una mole di investimenti notevole, al fine di fare fronte ad una concorrenza sempre più "agguerrita" sul versante delle nuove tecnologie.

Recentemente anche la legge di Stabilità del 2016 ha tenuto conto della circostanza e, non intendendo penalizzare i professionisti, ha previsto che anche gli esercenti arti e professioni possono fruire del c.d. "maxi ammortamento" per i beni strumentali acquistati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016.

L'indice di coerenza in commento è ispirato da una logica evidentemente in contrasto con quella del legislatore penalizzando, come già ricordato, i professionisti che intendono effettuare investimenti adeguati e rilevanti. D'altra parte le perplessità sul punto sono state già espresse in passato nel corso di una recente riunione della Commissione degli esperti.

Stabili collaborazioni: determinazione dell'ammontare dei compensi congrui

Nel corso delle riunioni propedeutiche alla validazione dello studio di settore è stato spiegato come il modello evoluto sia in grado di "correggere in diminuzione" il numero delle ore dei professionisti che lavorano stabilmente per uno o più committenti (stabili collaborazioni). La correzione viene effettuata automaticamente, in presenza di determinati presupposti, con l'applicazione di specifici coefficienti diversificati a seconda dell'attività professionale. La novità è sicuramente positiva e consente al modello di stimare con maggiore probabilità l'ammontare dei compensi congrui.

Tuttavia, pur esprimendo apprezzamento per la modifica sopra indicata, nel corso delle precedenti riunioni sono state evidenziate numerose criticità per ciò che riguarda la determinazione dell'ammontare dei compensi congrui. Nello specifico è emerso che l'ammontare dei compensi percepiti annualmente dagli architetti, che operano quali "stabili collaboratori", che spesso si caratterizzano essere giovani, è notevolmente inferiore rispetto all'ammontare dei compensi mediamente stimati dal modello per i professionisti che operano in tale veste (quali stabili collaboratori).

La criticità è stata rilevata sia per i collaboratori con un'età professionale fino a 2 anni, ma anche oltre 2 e fino a 4 anni e oltre 4 e fino a 6 anni. Il problema risulta però più evidente per i giovani professionisti stabili collaboratori aventi un'età professionale fino a 2 anni. In questi casi è frequente che il valore stimato dal modello sia notevolmente superiore rispetto agli importi effettivamente percepiti.

In conclusione, fatte salve le criticità sopra riportate, laddove non dovessero essere individuati correttivi tali da ricondurre lo studio di settore alla reale condizione economico/professionale degli architetti, nostro malgrado saremo costretti ad esprimere parere non favorevole all'approvazione dello studio.

Napoli 29 11.2015

Il Consigliere delegato del CNAPPC

Arch. Paolo Pisciotta